IRIS AperTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Tra Chiesa e Stato assoluto: la sinodalità nel giurisdizionalismo subalpino

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available http://hdl.handle.net/2318/88426 since

Publisher:

Catania

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

05 May 2024

REPRAESENTATIO

SINODALITÀ ECCLESIALE E INTEGRAZIONE POLITICA

a cura di

Adolfo Longhitano

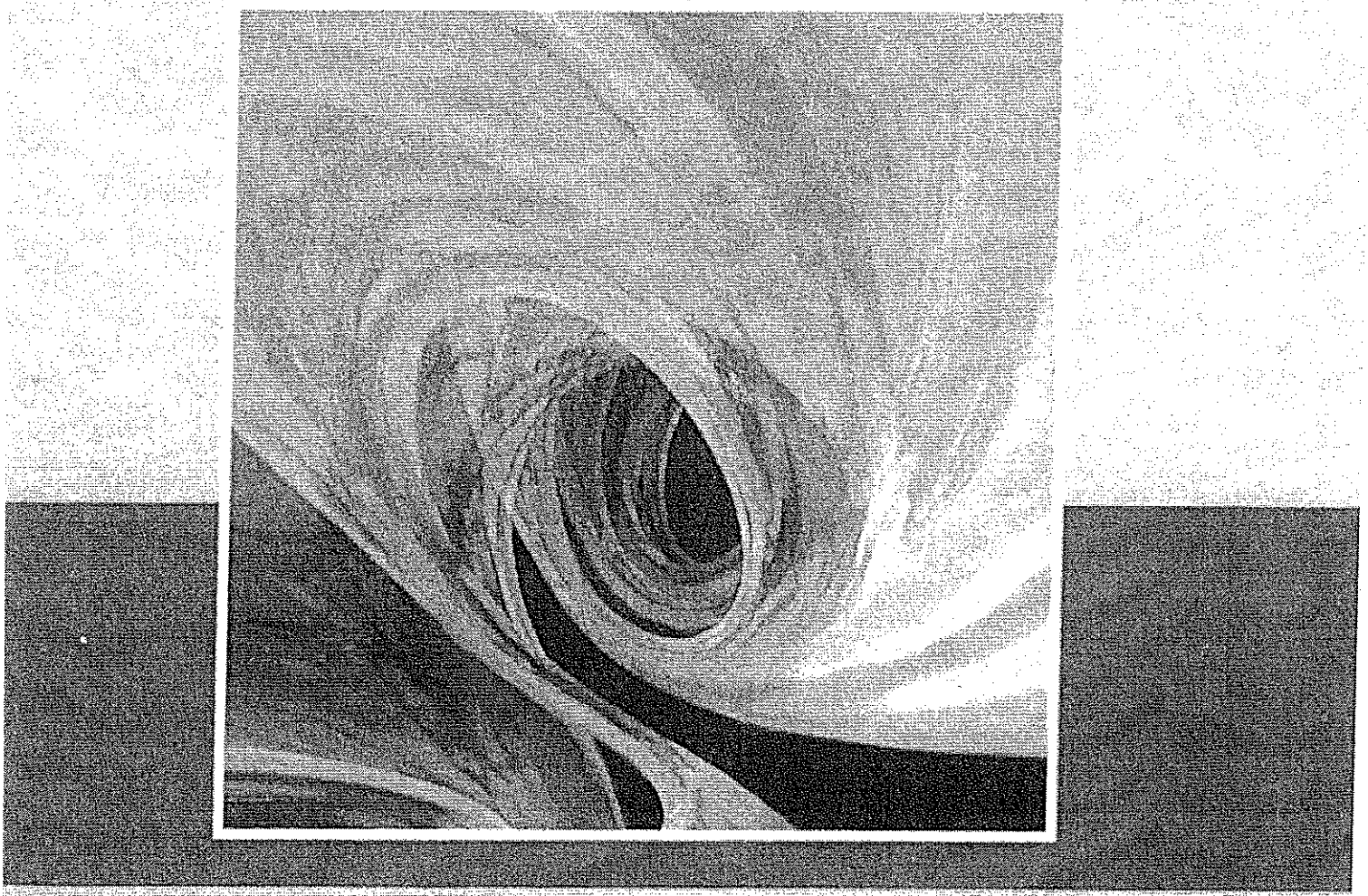

QUADERNI DI SYNAXIS 20

SYNAXIS XXIV/3 - 2006

GIUNTI

STUDIO TEOLOGICO S. PAOLO
CATANIA

QUADERNI DI SYNAXIS 20

SYNAXIS XXIV/3 - 2006

STUDIO TEOLOGICO S. PAOLO
CATANIA

Repraesentatio : sinodalità ecclesiale e integrazione politica : atti del Convegno di studi organizzato dallo Studio teologico S. Paolo e dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Catania : Catania 21-22 aprile 2005 / a cura di Adolfo Longhitano. - Catania : Studio teologico S. Paolo ; Firenze : Giunti, 2007.
(Quaderni di Synaxis ; 20)
ISBN 88-0905-241-2
1. Rappresentanza – Diritto canonico – Congressi – 2005.
2. Congressi – Catania – 2005. I. Longhitano, Adolfo.
262.9 CDD-21 SBN Pal0207282

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

www.studiosanpaolo.it
www.giunti.it

© 2007 Studio Teologico S. Paolo, Catania
© 2007 Giunti Progetti Educativi, Firenze
Prima edizione: aprile 2007

Ristampa	Anno
6 5 4 3 2 1 0	2011 2010 2009 2008 2007

Stampato presso Giunti Industrie Grafiche S.p.A. – Stabilimento di Prato

REPRAESENTATIO

SINODALITÀ ECCLESIALE E INTEGRAZIONE POLITICA

Atti del Convegno di Studi organizzato
dallo Studio Teologico S. Paolo
e dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Catania

Catania 21-22 aprile 2005

a cura di
ADOLFO LONGHITANO

TRA CHIESA E STATO ASSOLUTO: LA SINODALITÀ NEL GIURISDIZIONALISMO SUBALPINO

ALBERTO LUPANO*

Debbo un ringraziamento particolare all'amico professore Orazio Condorelli il quale mi ha invitato a parlare in questo convegno. Ho accettato volentieri anche perché, 15 anni fa, proprio qui a Catania ho iniziato la mia vita universitaria seguendo i corsi di dottorato di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno che avevano come coordinatore il professore Manlio Bellomo.

Questa relazione vuole presentare in breve il profilo della sinodalità secondo la dottrina dei canonisti giurisdizionalisti attivi in area subalpina soprattutto nel Settecento.

1. Sinodalità e giurisdizionalismo

È noto che la dimensione conciliare nella storia della Chiesa ha sempre avuto un rilievo notevole e che le deliberazioni conciliari sono tra le fonti del diritto canonico: prime fra tutte le deliberazioni dei concili ecumenici.

In prospettiva storico-dottrinale si può parlare di diversi modi di interpretare la sinodalità o la conciliarità[1]. Una di queste interpretazioni è

---

* Associato di Storia del Diritto Medievale e Moderno presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Torino.

[1] Per una esauriente bibliografia sull'argomento in prospettiva ecclesiale, storica e giuridica, rimando alle relazioni di V. Peri, *Carattere storico delle funzioni, istituzioni e concezioni sinodali*; O. Condorelli, *Sinodalità, consenso, «repraesentatio»: spunti nel pensiero teologico e canonistico (secoli XII-XIV)*; A. Longhitano, *«Repraesentatio» e partecipazione nell'ordinamento diocesano*; G. Ruggieri, *«Communio» e «repraesentatio»*, tutte

data dal giurisdizionalismo in generale che costruisce un modello particolare per impostare i rapporti tra Stato e Chiesa[2].

Gli autori giurisdizionalisti, in area cattolica, a partire dal Cinquecento, sostengono l'assolutismo dei sovrani e quella loro politica per cui lo Stato esercita un'ingerenza più o meno larga nella vita della Chiesa.

L'atteggiamento del giurisdizionalismo nei confronti della sinodalità rispecchia le differenti venature della corrente, ma vi sono caratteri comuni.

In generale si può affermare che esiste convergenza su alcuni punti e che il giurisdizionalismo è sempre favorevole ai sinodi come fonti del diritto canonico[3]. Perché i concili esprimono comunque un'attività assembleare, un operato che dovrebbe rispecchiare la struttura della Chiesa primitiva più aderente alla realtà dei tempi apostolici. Il sinodo di qualunque livello sarebbe, nella visione della maggioranza dei giurisdizionalisti, una espressione quasi 'democratica' della vita ecclesiale, in quanto il risultato dell'attività sinodale tende comunque a configurarsi come atto di volontà espresso da una maggioranza.

Le decisioni dei concili ecumenici sono specialmente apprezzate, perché l'espressione conciliare, secondo i giurisdizionalisti, appare ben distante, anzi antitetica, rispetto al potere 'monarchico' del sommo pontefice

---

pubblicate in questo volume di atti congressuali. Poiché il mio contributo riguarda il Settecento, sulla materia sinodale mi limito a ricordare: N. JUNG, *Concile*, in *Dictionnaire de Droit Canonique* [= DDC], III, Paris 1942, 1268-1301; l'opera di P. LAMBERTINI, *De synodo dioecesana*, in *Benedicti XIV Opera omnia*, XI, Prati 1844; infine, per una messa a punto generale dell'argomento nel XVIII secolo, suggerisco la consultazione del testo, divulgativo ma efficace, di L. FERRARIS, *Concilium*, in *[Prompta] Bibliotheca canonica iuridica moralis theologica nec non ascetica polemica rubricistica historica*, II, Romae 1886, 419-452.

[2] Sul giurisdizionalismo italiano resta fondamentale lo studio di A.C. JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori italiani del Seicento e del Settecento*, Torino 1914. Segnalo che per le sue ricerche il grande studioso si avvalse largamente anche della biblioteca del docente torinese Federico Patetta, ricca di manoscritti sei-settecenteschi sul giurisdizionalismo italiano, oggi conservati presso la Biblioteca apostolica vaticana. Non vanno inoltre trascurati i contributi di P. STELLA, *Giurisdizionalismo e giansenismo all'Università di Torino nel secolo XVIII*, Torino 1958; R. BERTOLINO, *Ricerche sul giuramento dei vescovi. Contributo allo studi del diritto ecclesiastico subalpino*, I-II, Torino 1971-1976; M. GORINO, *Girolamo Spanzotti. Contributo alla storia del giansenismo in Piemonte*, Torino 1931; ID., *Documenti per la storia dei rapporti fra Stato e Chiesa e degli usi gallicani in Piemonte*, in *Bollettino storico bibliografico subalpino* [= BSBS] 56 (1958) 104-158.

[3] Sull'argomento cfr la visione di sintesi di A.C. JEMOLO, *Stato e Chiesa*, cit., 138 ss.

e alla predominanza della curia pontificia nella vita della Chiesa. Per gli autori giurisdizionalisti il concilio ecumenico — o concilio generale — è sempre il vero detentore dell'infallibilità promessa da Cristo alla sua Chiesa, per la ragione che proprio nel concilio ecumenico si presume sia rappresentata la Chiesa intera.

In generale i giurisdizionalisti seguono l'opinione, sancita anche dalla *Dichiarazione del clero gallicano* del 1682, per cui il concilio è superiore al papa[4]. Lo stesso principio è stato solennemente proclamato anche dal sinodo diocesano di Pistoia del 1786, massima espressione del giansenismo italiano[5]. È noto che la conseguenza principale di questa teoria consiste nell'ammettere la possibilità di presentare appello ad un futuro concilio contro una decisione papale. In età moderna il caso si è riproposto con gli appellanti contro la bolla *Unigenitus* di condanna del giansenismo.

Di solito i giurisdizionalisti riconoscono al papa la potestà di convocare legittimamente il concilio ecumenico, e di presiederlo personalmente, ma precisano che il papa deve ricorrere alla collaborazione temporale dei sovrani, anche per favorire l'esecuzione delle deliberazioni conciliari.

Questi atteggiamenti, con oscillazioni varie, sono ricorrenti negli autori giurisdizionalisti dal XVI al XVII secolo: come Marco Antonio De Dominis[6], influenzato pure dall'anglicanesimo, Edmond Richer[7], gallicano, fautore dell'assoluta superiorità del concilio ecumenico sul papa, Zeger Bernard Van Espen[8], Giustino Febronio[9], Pietro Tamburini[10].

---

[4] Cfr sul punto l'estesa argomentazione di J.B. BOSSUET, *Defensio declarationis celeberrimae quam de potestate ecclesiastica sanxit clerus gallicanus XIX martii MDCLXXXII*, Luxemburgi 1730, II, lib. IX-XIII.

[5] Cfr, in generale, l'impostazione delle deliberazioni sinodali pistoiesi in *Atti e decreti del concilio diocesano di Pistoja*, Firenze 1788; in particolare, sul papa, cfr sess. III, n. VIII, 78; sul sinodo cfr *ibid.*, sess. VII, 249-250. Rinvio ancora a A.C. JEMOLO, *Stato e Chiesa*, cit., 140. Cfr anche *Il sinodo di Pistoia del 1786. Atti del convegno internazionale per il secondo centenario. Pistoia-Prato, 25-27 settembre 1986*, a cura di C. Lamioni, Roma 1991.

[6] M.A. DE DOMINIS, *De republica ecclesiastica libri X*, Heidelbergae 1618, lib. I, cap. XII, n. 7.

[7] Per tutti si veda A. LANDI, *Il richerismo e i suoi precedenti storico-canonistici*, in *Il sinodo di Pistoia del 1786*, cit., 293-303.

[8] Sul personaggio per tutti cfr *Zeger Bernard Van Espen (1646-1728). 300 Jaar. Ius ecclesiasticum universum, Leuven (Belgium) 21-23 september 2000*, in corso di stampa.

[9] Cfr la voce di R. NAZ, *Febronius*, in DDC, V, Paris 1953, 541-561.

[10] Il pensiero del teologo pavese e il suo ruolo all'interno del giansenismo lombardo

Di fronte al Concilio di Trento il giudizio dei giurisdizionalisti oscilla: i più radicali, come Paolo Sarpi, parlano di gravi ingerenze del papa per pilotare il concilio[11], dubitano della sua infallibilità perché non rappresentativo di tutta la Chiesa, dunque, secondo loro, non assistito dalla grazia divina e perciò non infallibile, o infallibile solo in parte. La maggioranza dei giurisdizionalisti riconosce la legittimità del tridentino, facendo delle distinzioni: prima di tutto si scinde tra disposizioni dogmatiche e disciplinari. Quelle dogmatiche sono considerate infallibili e obbligatorie; le disciplinari no, e si considerano soggette ad approvazione da parte dei prìncipi[12]. Così i giurisdizionalisti tentano di incasellare nella categoria di decreti disciplinari il maggior numero di disposizioni tridentine.

Il 'conciliarismo' di Costanza e Basilea ha indubbiamente influenzato di più la visione giurisdizionalista. Proprio al pensiero conciliarista Orazio Condorelli ha dedicato ampio spazio nella sua recente monografia[13].

Il pensiero giurisdizionalista settecentesco europeo si è nutrito anche di queste idee conciliariste, attingendo idee e suggestioni pure da Marsilio da Padova, dal gallicanesimo, dal luteranesimo, dall'anglicanesimo, dal giansenismo, insomma da tutte quelle correnti di pensiero che — a titolo differente — contestavano la supremazia pontificia, e della curia romana, nella vita ecclesiale.

Si esprimevano esattamente in senso opposto gli autori curialisti, che basando le loro ragioni sulla teocrazia papale da Gregorio VII in avanti, sviluppavano nuovi importanti argomenti dopo il Concilio di Trento[14]. Essi

---

e italiano sono tratteggiati in *Pietro Tamburini e il giansenismo lombardo. Atti del convegno internazionale in occasione del 250 della nascita, Brescia, 25-26 maggio 1989*, a cura di P. Corsini – D. Montanari, Brescia 1993.

[11] È, notoriamente, uno dei motivi conduttori della principale opera del religioso veneto, l'*Istoria del concilio tridentino*. Il suo atteggiamento sulla materia sinodale secondo una lettura anticuriale e antipapale risulta bene anche dai seguenti testi, non a caso ristampati nella capitale subalpina nell'Ottocento: *Consulto del padre maestro Paolo Sarpi, se la Repubblica [di Venezia] possa e debba valersi dell'appellazione al futuro concilio nella sua controversia con Roma*, in P. SARPI, *Opere politiche e di controversia religiosa*, I, Torino 1852, 487-500; *ibid.*, II, *Due rimedii ai fulmini di Roma*, II, 547-550.

[12] Cfr per tutti A.C. JEMOLO, *Stato e Chiesa*, cit., 125.

[13] O. CONDORELLI, *Principio elettivo, consenso, rappresentanza. Itinerari canonistici su elezioni episcopali, provvisioni papali e dottrine sacra da Graziano al tempo della crisi conciliare (secoli XII-XV)*, Roma 2003, 94 ss.

[14] Cfr, ad esempio, i quattro ponderosi volumi contenenti le classiche teorie curialiste

consideravano il sommo pontefice, titolare del primato petrino, vero arbitro di tutta la vita ecclesiale. Anzi, secondo certi curialisti, proprio la consapevolezza della suprema autorità pontificia avrebbe reso inutile o superflua persino la convocazione dei concili.

2. I CANONISTI SUBALPINI DI SCUOLA GIURISDIZIONALISTA

Si tratta di una scuola che nasce nei primi decenni del Settecento e prosegue fino al 1872-73 quando a Torino come in gran parte del regno d'Italia vengono meno le cattedre di diritto canonico[15].

Il giurisdizionalismo subalpino trova la sua origine remota nella politica ecclesiastica di Emanuele Filiberto di Savoia, di stampo gallicano[16].

Ma il suo avvio è collegato soprattutto alle grandi riforme amministrative e alla riforma universitaria e scolastica realizzata da Vittorio Amedeo II re di Sicilia nel 1713, poi re di Sardegna nel 1720[17].

---

riassunte dal minore osservante G.A. BIANCHI, *Della potestà e della politia della Chiesa trattati due contro le nuove opinioni di Pietro Giannone*, Roma 1745.

[15] Per una sintesi sul tema mi permetto di rinviare al mio lavoro *Verso il giurisdizionalismo subalpino. Il «De regimine Ecclesiae» di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino 2001.

[16] Sull'argomento, cfr i rilievi di sintesi di A. ERBA, *La Chiesa sabauda tra Cinque e Seicento. Ortodossia tridentina, gallicanesimo savoiardo e assolutismo ducale (1580-1630)*, Roma 1979, 33 ss.

[17] Cfr sulle riforme legislative M. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e Costituzioni di S. M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770)*, Torino 1928, ristampa anastatica Torino 1986, *passim*; G.S. PENE VIDARI, *Profili delle istituzioni sabaude da Amedeo VIII a Carlo Emanuele III*, in *Bollettino della Società per gli studi storici archeologici artistici della Provincia di Cuneo* 89 (1983) 2, 38-39; I. SOFFIETTI, *Le fonti del diritto nella legislazione del Regno di Sardegna nel XVIII secolo*, in *Studi in memoria di M.E. Viora*, Roma 1990, 679-689; G. RICUPERATI, *L'età di Vittorio Amedeo II*, in *Il Piemonte sabaudo. Stato e territori in età moderna*, Torino 1994, 420 ss.; sulle riforme scolastiche in particolare cfr M. VIORA, *Gli ordinamenti della Università di Torino nel secolo XVIII*, in BSBS 45 (1947) 42-54.; G. RICUPERATI, *Bernardo Andrea Lama professore e storiografo nel Piemonte di Vittorio Amedeo II*, in BSBS 66 (1968) I, 11-101; M. ROGGERO, *Scuola e riforme nello Stato sabaudo. L'istruzione secondaria dalla «ratio studiorum» alle Costituzioni del 1772*, Torino 1981; EAD., *Il sapere e la virtù. Stato Università e professioni nel Piemonte tra Settecento e Ottocento*, Torino 1987; D. BALANI, *Toghe di Stato. La Facoltà giuridica dell'Università di Torino e le professioni nel Piemonte del Settecento*, Torino 1996; P. DELPIANO, *Il trono e la cattedra. Istruzione e formazione dell'élite nel Piemonte del Settecento*, Torino 1997.

Nella sua opera di riforma il primo re sabaudo ricorre all'aiuto fondamentale di due collaboratori siciliani, Niccolò Pensabene[18] e Francesco d'Aguirre[19], figure già studiate da Mario Condorelli[20].

Il re consegue il risultato di sottrarre la scuola al controllo della Chiesa e degli ordini regolari, afferma il monopolio dello Stato sull'istruzione.

Nell'Università di Torino nasce così una scuola canonistica, impostata dal d'Aguirre. Egli ha una formazione culturale connotata dall'antigesuitismo, inoltre è assai sensibile al giansenismo. Alle cattedre torinesi chiama dei docenti antigesuiti, giansenisti, appellanti e così via. Si crea una scuola tendenzialmente allineata alla politica ecclesiastica statuale, diretta dallo Stato nei corsi e nei contenuti[21]. Questa scuola sostiene il principio che la Chiesa ha solo un'autorità spirituale, mai temporale, lo Stato ha invece il potere di vigilanza sulla realtà ecclesiale, oltre che di *placet*, *exequatur*, di appello per abuso e altro ancora. La scuola canonistica torinese evolve nel tempo, assume connotati differenti. Dalle basi gallicane tradizionali in area sabauda, essa prosegue con accenti giansenisti, accenti anticurialisti e antiromani, poi nella seconda metà del Settecento ha assunto gli accenti di un giurisdizionalismo estremo, attraverso docenti come Chionio, Berardi, Bono e Baudisson. Infine si assiste ad un riepilogo delle dottrine di tutta la scuola nella prima metà dell'Ottocento grazie all'ultimo grande canonista torinese, il Nuytz.

---

[18] Palermitano di nascita, il Pensabene rivestì in Piemonte importanti incarichi: fu conservatore dell'università dopo le riforme amedeane e ministro di Stato; fu licenziato in seguito al concordato del 1727 con la Santa Sede, a causa, dice il Vallauri, della sua strenua difesa dei diritti regi contro Roma. Su di lui cfr M. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi*, cit., 68; sul clima politico-culturale siciliano cfr soprattutto il saggio di M. CONDORELLI, *Note su Stato e Chiesa nel pensiero degli scrittori giansenisti siciliani del secolo XVIII*, in *Il diritto ecclesiastico* 68 (1957), I, 305-385, riedito in M. CONDORELLI, *Scritti di storia e di diritto*, Milano 1996, 3-83, per il Pensabene 25, nota 69; D. BALANI, *Toghe di Stato*, cit., 8- 9, nota 15 e *passim*.

[19] Sul personaggio si veda R. ZAPPERI, *Aguirre, Francesco d'*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* [= DBI], 1, Roma 1960, 511-512; G. RICUPERATI, *Bernardo Andrea Lama professore e storiografo nel Piemonte di Vittorio Amedeo II*, in BSBS 66 (1968) 1, 24-28, 40-44, 79 ss. M. ROGGERO, *Scuola e riforme*, cit. *passim*; M. CONDORELLI, *Note su Stato e Chiesa*, cit., ultima edizione, 25, nota 70 con vasta bibliografia, e *passim*.

[20] Cfr le note precedenti.

[21] In proposito mi sia consentito rinviare al mio recente contributo *Verso il giurisdizionalismo*, cit., 27 ss.

Premetto che la sinodalità non si colloca tra gli argomenti centrali trattati in via principale da questi canonisti. Se mai la sinodalità costituisce un argomento parallelo e strumentale per sostenere certe prerogative dello Stato contro il curialismo romano e pontificio.

Il fondatore della scuola è una personalità di eccezionale levatura scientifica e morale: Mario Agostino Campiani[22]. Il Campiani è allievo di Gian Vincenzo Gravina e introduce a Torino il metodo storico-sistematico di insegnamento del diritto canonico, che comprende la ricerca critico-filologica sulle fonti. Si tratta di un metodo già applicato dal Gravina alla Sapienza di Roma.

È una tecnica di docenza del diritto canonico che in prospettiva curialista trova applicazione a Roma per tutta la seconda metà del Settecento: ad esempio, da parte di un canonista curialista come Giovanni Devoti[23]. Non si tratta dunque di metodo di per sé giurisdizionalista. Dipende dall'uso che se ne fa. Come effettivamente a Torino avviene dopo il Campiani con canonisti settecenteschi talvolta anche molto radicali nella loro indagine critica sulle fonti tradizionali del diritto canonico.

Il Campiani parla secondo lo spirito del Gravina. Nel corso di istituzioni del diritto canonico[24] critica molto l'eccessiva autorevolezza acquisita

---

[22] Il Campiani insegnò a Torino prima istituzioni del diritto canonico, poi diritto canonico; soggiornò nella capitale sabauda dal 1721 al 1737. Esiste una biografia del canonista tardo-settecentesca, scritta da G. B. SOMIS, *Elogio di Mario Agostino Campiani da Priverno professore di gius ecclesiastico nella reale Università di Torino*, s. l. e s. d. [ma Torino, 1787]. Essa è molto interessante perché, a distanza, il suo autore, filogiansenista, distorce il pensiero genuino del giurista romano e vuole a tutti i costi far risultare il giurisdizionalismo del canonista, creando una interpretazione durata a lungo: cfr, su questa linea, G. RICUPERATI, *Campiani, Mario Agostino*, in DBI, 17, Roma 1974, 530 ss. Pietro Stella nega il presunto giurisdizionalismo del Campiani (P. STELLA, *Giurisdizionalismo e giansenismo*, cit., 10-13); sulla stessa linea interpretativa si colloca il mio profilo del canonista in *Verso il giurisdizionalismo*, cit., 56-148.

[23] Per tutti si veda A. LAURO, *Devoti, Giovanni*, in DBI, 39, Roma 1991, 598-603. Del Devoti resta famosa, anche per limpidità espositiva, la sua opera *Institutionum canonicarum libri IV*, Romae 1785.

[24] Ho avuto la buona sorte di ritrovare il testo del corso istituzionale nella biblioteca milanese dei marchesi Biandrà di Reaglie. Il manoscritto si intitola *Cursus institutionum iuris pontificii ad hanc formam redactus a sapientissimo antecessore regii taurinensis archygimnasii Mario Augustino Campiano a Priverno anno MDCCXXIV et Vespasianus Lodovicus Ignatius de Blandrate tridinensis artium liberalium magister et iuris utriusque baccalaureus*

dalla dottrina ed evidenzia sempre che la dottrina corre il rischio di oscurare persino il significato genuino delle norme canoniche. Il Campiani è studioso di sensibilità giansenista. Non risulta propriamente un giurisdizionalista, rimpiange la Chiesa delle origini, la semplicità evangelica. Però esprime sempre profondo ossequio per le leggi ecclesiali vigenti e per la suprema indiscussa potestà legislativa e giurisdizionale del papa.

Le osservazioni del Campiani sulla sinodalità nelle linee generali sono di simpatia per l'istituto conciliare: egli dichiara che le pronunce dei concili ecumenici sono le fonti primarie del diritto canonico, costituiscono dei veri oracoli della divinità. Non dice altrettanto delle decretali pontifice. Questo può essere significativo[25]. Risente anche dell'impostazione curialista del tema: ammette che solo il papa può legittimamente convocare il concilio ecumenico; nega che il concilio ecumenico possa procedere alla collazione dei benefici, argomento che invece era sostenuto sovente dai giurisdizionalisti richiamandosi agli esempi di Costanza e Basilea[26].

Tuttavia il Campiani sviluppa ragionamenti che sembrano particolari, un po' arditi: ad esempio il Campiani si sofferma sulla possibilità che i laici intervengano ai concili; per il concilio ecumenico la esclude del tutto; per i sinodi nazionali e provinciali cita degli esempi che potrebbero giusti-

scripsit in regio taurinense archygimnasio MDCCXXIV. Ho analizzato l'opera, trascrivendone alcuni brani, in *Verso il giurisdizionalismo subalpino*, cit., 99-125.

[25] «Verum quoniam in conciliis de quibus diximus praecipua sacrorum antistitum auctoritas est, qua in divinis definiendis declarandisque rebus utuntur, ut vere dici possint esse velut organa per quae divina nobis reddunt oracula» (M.A. CAMPIANI, *Cursus institutionum iuris pontificii*, cit., lib. I, tit. II, 39).

[26] Trattandosi di un testo inedito, particolarmente significativo rispetto alla comprensione delle origini della scuola canonistica torinese, ne trascrivo qualche brano: «Quarendum est an maximis illis totius Ecclesiae comitiis quae ecumenica concilia nominamus conferendorum beneficiorum ius sit atque potestas. Negant vulgo interpretes ecumenicam synodum hanc potestatem habere, quorum sententia vera est» (M.A. CAMPIANI *Cursus institutionum iuris pontificii*, cit., lib. II, tit. XV, 148). Questa argomentazione presenta una certa importanza, considerato che il Campiani insegna a Torino, dove il sovrano, grazie all'indulto concesso da papa Niccolò V a favore dell'antipapa Felice V dopo che questi rinunciò alla tiara, disponeva le nomine ai benefici maggiori; sui profili storico-giuridici del privilegio, cfr E. MONGIANO, *La cancelleria di un antipapa. Il bollario di Felice V (Amedeo VIII di Savoia)*, Torino 1988, 63.

ficare l'intervento dei laici, ma conclude sostenendo che la tesi negativa è la più corretta[27].

La partecipazione dei laici all'attività conciliare era, notoriamente, un cavallo di battaglia dei giurisdizionalisti[28], che in questo modo potevano giustificare la convocazione e la eventuale presenza dei sovrani alle deliberazioni sinodali ecumeniche. Il fatto che il Campiani ne parli, a livello di ipotesi, è forse emblematico della sua sensibilità giansenista. Nemmeno il Gravina, famoso per il suo spirito anticonformista, si spingeva a tanto[29].

Un altro canonista interessante della scuola torinese è Carlo Sebastiano Berardi[30], sacerdote e professore di diritto canonico, il quale prosegue con esiti particolarmente brillanti la corrente storico-filologica inaugurata dal Campiani (ma riesce anche ad allargare il discorso sulla sinodalità in ottica anticuriale). Resta celebre la sua opera rivolta alla revisione critica e al commento del *Decretum Gratiani*[31].

---

[27] «Utrum laici homines possint in concilium convenire. Et quod ad concilia provincialia, et nationum attinet non desunt exempla eorum qui interfuere [...]. Verum quamvis multi sint, qui censeant laicos ad concilia etiam universalia admittendos esse, inter quos Glossa in capite Adrianus [...] tamen receptior est eorum sententia qui laicis consilium permissum esse scribunt, decernendi ac iudicandi facultatem non item» (M.A. CAMPIANI, *Cursus institutionum iuris pontificii*, cit., lib. I, tit. II, 38).

[28] Per tutti cfr ancora A.C. JEMOLO, *Stato e Chiesa*, cit., 141 e 176 ss. L'atteggiamento simile dei giansenisti del Settecento, come il vescovo di Pistoia Scipione de' Ricci è rievocato da A.C. JEMOLO, *Il giansenismo in Italia prima della rivoluzione,* Bari 1928, 368 ss.

[29] Sull'orientamento dottrinale del Gravina si soffermano C. GHISALBERTI, *Gian Vincenzo Gravina giurista e storico*, Milano 1962, A. QUONDAM, *Cultura e ideologia di Gian Vincenzo Gravina*, Milano 1968, A. SARUBBI, *Introduzione*, in G.V. GRAVINA, *Curia romana e Regno di Napoli. Cronache politiche e religiose nelle lettere a Francesco Pignatelli [1690.1712]*, Napoli 1972, XX ss. Per il prestigio intellettuale del Gravina nell'Università di Torino cfr G. RICUPERATI, *Bernardo Andrea Lama*, cit., 80, 81 e *passim*.

[30] Sul personaggio — docente di diritto canonico a Torino dal 1754 al 1768 — si veda F. MARGIOTTA BROGLIO, *Berardi, Carlo Sebastiano*, in DBI, 7, Roma 1979, 750-755; A. BERTOLA, *Introduzione* a *Carlo Sebastiano Berardi. Idea del governo ecclesiastico*, a cura di A. Bertola – L. Firpo, Torino 1963, 5-39; L. CARRET, *Berardi Charles Sebastien*, in DDC, II, Paris 1937, 776; A.C. JEMOLO, *Stato e Chiesa*, cit., 3, 161; A. BERSANO, *L'abate Francesco Bonardi e i suoi tempi*, Torino 1957, 304-305; P. STELLA, *Giurisdizionalismo e giansenismo*, cit., 14 ss.

[31] L'opera di revisione del *Decretum* fu pubblicata in quattro volumi col titolo *Gratiani canones genuini ab apocryphis discreti, corrupti ad emendatiorum codicum fidem exacti, difficiliores commoda interpretatione illustrati*, Augustae Taurinorum 1752-1757. Cfr

Il Berardi è un canonista 'anfibio'. Nei testi destinati alla divulgazione, molto diffusi e ristampati fino alla prima metà del XIX secolo, egli si esprime talvolta in maniera audace, però in una prospettiva dottrinale non proprio anticuriale[32]. Invece la sua personalità risulta assai differente negli scritti preparati in qualità di consulente del re di Sardegna: si tratta di pareri riguardanti la politica ecclesiastica interna sabauda, destinati a rimanere segreti, come l'*Idea del governo ecclesiastico*, edita soltanto nel 1963 da Arnaldo Bertola[33]. In questo saggio il Berardi professa princìpi chiaramente giurisdizionalisti e antiromani, vicini alle tesi episcopaliste. Lo spirito del docente ammette il potere assoluto dei principi, ai quali spetta lo *ius protectionis* sulla Chiesa, oltre che la difesa dei vescovi e dei pastori contro gli 'abusi' papali. Il Berardi distingue tra Chiesa vera e propria e curia romana; istituzione, dice il canonista, incline per lo più a soddisfare le ambizioni temporali del papato. La curia è incapace di rinunciare al potere mondano, alla venalità, al lusso, ai privilegi. Ad essa il canonista torinese fa risalire le piaghe peggiori della Chiesa, tra cui segnala il trionfo del pontefice romano confermato nel suo potere monarchico assoluto non solo spirituale ma anche temporale[34].

Nella Chiesa vera e propria, secondo il Berardi, per autorità divina il potere dovrebbe essere esercitato dai vescovi. In tale prospettiva dunque l'attività sinodale sarebbe il naturale risultato del potere episcopale, ma essa risulta bloccata di fatto dalla curia romana che tutto vuole imbrigliare alle sue mire egemoniche universali. Il Berardi dichiara inoltre che il papa (col centralismo romano) è responsabile della limitazione dei diritti del collegio

---

M. CASTELLANO, *Carlo Sebastiano Berardi storico e commentatore dei diritto canonico*, in *Angelicum* 35 (1948) 300-328; A. BERTOLA, *La moderna critica grazianea e l'opera di Carlo Sebastiano Berardi*, in *Studia Gratiana*, III, curantibus I. FORCHIELLI – A.M. STICKLER, Bononiae 1955, 600-625; Cfr anche A.M. STICKLER, *Historia iuris canonici latini. Institutiones academicae. I. Historia fontium*, Roma 1974², 213.

[32] Ad esempio si veda l'atteggiamento ortodosso sui concili espresso dal Berardi nei celebri *Commentaria in ius ecclesiasticum universum*, I, Mediolani 1847, 53-59.

[33] Cfr A. BERTOLA, *Di un'opera inedita di Carlo Sebastiano Berardi sul governo della Chiesa e dello Stato*, in *Atti della Accademia delle Scienze di Torino*, 91 (1956-1957) 420-468 e ID., *Introduzione*, cit., con la trascrizione e l'edizione del manoscritto completo rinvenuto dal Bertola presso la Biblioteca Reale di Torino.

[34] C.S. BERARDI, *Idea del governo ecclesiastico*, cit., parte II, proposizioni I-XIV, 157-247.

episcopale; sostiene l'obbligo di osservare soltanto le leggi ecclesiastiche fondamentali, inderogabili da parte di chiunque; come accadeva nella Chiesa primitiva, si devono tenere in maggior conto i canoni conciliari piuttosto che le decretali pontificie[35]. Le leggi ecclesiastiche fondamentali sono le più antiche, e secondo il docente, costituiscono il diritto canonico vero e proprio; giudica inoltre prive di obbligatorietà le decisioni della curia romana, la dottrina e la giurisprudenza canonica quando fossero in contrasto con le leggi fondamentali della Chiesa[36]. Il pensiero del canonista apprezza i concili ecumenici, soprattutto quello di Trento: essi sono collocati in posizione centrale tra le leggi fondamentali della Chiesa[37], ma non nel senso corrente della definizione, bensì con una spiccata connotazione anticuriale e antipapale.

A proposito dei decreti tridentini, il Berardi accusa la curia romana di volere limitare in tutti i modi il valore e la portata del Concilio di Trento; proprio attraverso l'interpretazione della Congregazione del Concilio, dice Berardi, alcuni dei decreti tridentini più importanti sono stati snaturati o distrutti, perché erano contrari ai principi curiali[38].

La posizione del Berardi è ancora quella di un moderato rispetto alle dottrine espresse da Francesco Antonio Chionio[39]. Il pensiero di quest'altro docente torinese settecentesco sulla sinodalità si inquadra nella sua visione ecclesiologica che è connotata da un assolutismo abbastanza consueto per l'epoca ma con sfumature che anticipano, per certi aspetti, le dottrine febroniane[40].

---

[35] *Ibid.*, parte I, proposizione VIII, 134.

[36] *Ibid.*, parte I, proposizioni I-X, 79-153.

[37] Su Tridentino cfr *ibid.*, parte II, proposizione I, 164, parte II, Proposizione V, 194-196.

[38] *Ibid.*, parte I, proposizioni VII, 123-124.

[39] Cfr in generale sul sacerdote — docente torinese, ordinario di diritto canonico dal 1743 al 1754 — D. BALANI, *Chionio, Francesco Antonio*, in DBI, 25, Roma 1981, 18-20. Al canonista e al suo pensiero giurisdizionalista formulato nel trattato *De regimine Ecclesiae* (dettato dalla cattedra nell'anno accademico 1753-54, rimasto manoscritto: di esso sono riuscito a ritrovare — e a collazionare — copie presso l'Archivio di Stato torinese, la Biblioteca del Seminario metropolitano di Torino, la Biblioteca Apostolica Vaticana) è dedicato in buona parte il mio contributo *Verso il giurisdizionalismo*, cit., 149 ss.

[40] Così, almeno, mi sembra che risulti dall'analisi dell'opera del Chionio: cfr *Verso il giurisdizionalismo*, cit., 240.

Per il Chionio tutta la 'essenza' della religione cristiana consiste nel culto privato. Quanto esorbita la sfera personale della coscienza del fedele e diviene culto pubblico, per svolgersi legittimamente, senza danno per lo Stato, deve essere sottoposto all'autorizzazione del potere civile[41]. Una simile concessione — relativa al 'regimen publicum', alla sfera di culto 'esterno' ecclesiale — è elargita dal principe secondo le circostanze e si tratta di privilegio sempre revocabile. La dominazione del principe, derivante da Dio, è assoluta sui sudditi anche come fedeli. Il sovrano ha il diritto e il dovere di controllare la comunità ecclesiale in ogni sua espressione[42]. Riferito alla sinodalità, il corollario del pensiero del canonista significa che il concilio, specie quello ecumenico, non è più nemmeno una manifestazione di opinioni maggioritarie, di una specie di democrazia come la intendevano di solito i giurisdizionalisti: ma diventa, come ogni altro elemento di attività pubblica della Chiesa, soggetto al consenso — espresso o tacito — del sovrano per esplicare legittimamente i propri effetti. Quando viene convocata un'assemblea conciliare, secondo il canonista, i due poteri, Chiesa e Stato, intervengono entrambi, perché la prima istituzione si preoccupa, attraverso l'attività sinodale, di definire le verità di fede, i canoni disciplinari, condannare eresie e scismi; lo Stato invece agisce per dare forza legislativa piena ai canoni conciliari e imporne l'esecuzione (quando, sottintende il Chionio, non siano nocivi per la pubblica autorità), nel territorio statuale[43]. Persino i canoni tridentini vanno sempre interpretati e applicati senza ledere i diritti della sovranità[44].

---

[41] F.A. CHIONIO, *De regimine Ecclesiae*, cit. in *Verso il giurisdizionalismo*, cit., 250 ss.

[42] *Ibid.*, 269 ss.

[43] *Ibid.*, 281. Si tratta di un atteggiamento risalente anche nel gallicanesimo: cfr P. DE MARCA, *De concordia sacerdotii et imperii seu de libertatibus Ecclesiae gallicanae libri octo*, Francofurti 1708, lib. II, cap. X, n. IX, 136-137. Niccolò Frichignono di Quaregna, giurista piemontese della prima metà del Settecento di orientamento moderatamente giurisdizionalista, grande funzionario sabaudo, scriveva, in un'opera monumentale pubblicata in tre volumi con regolare *imprimatur*, che la convocazione dei concili costituisce «atto d'imperatoria, e pontificia giurisdizione» e che «i principi hanno sufficiente autorità di radunare concili e profferire le loro sentenze, senza punto derogare alle ragioni ecclesiastiche» (*Della potestà, e regolata podestà giurisdizionale della Chiesa*, Torino 1735, III, rispettivamente alle pp. 284 e 294).

[44] F.A. CHIONIO, *De regimine Ecclesiae*, cit. in *Verso il giurisdizionalismo*, cit., 302.

Le dottrine del Chionio furono condannate 'privatamente' da papa Benedetto XIV[45].

Una risposta in più alla configurazione della sinodalità nella canonistica subalpina di matrice giurisdizionalista proviene da Innocenzo Maurizio Baudisson[46]. Allievo del Berardi, giustifica l'assolutismo dei sovrani con l'origine divina del potere civile. Insiste sullo *ius protectionis* del principe sulla Chiesa. Presenta un'ecclesiologia che tiene anche conto della dimensione comunitaria e dei diritti del laicato nei confronti della gerarchia cattolica[47]. È influenzato dal pensiero politico illuminista contemporaneo, in particolare dalle teorie del pensatore trentino Carlo Antonio Pilati[48], caratterizzato da un forte anticurialismo. Anche il canonista austriaco Joseph Valentin Eybel, il docente austriaco che sostiene tutte le riforme ecclesiastiche dell'imperatore Giuseppe II, suggestiona non poco la dottrina del Baudisson[49].

Il Baudisson a proposito della sinodalità mette in rilievo il diritto consuetudinario e antichissimo dei sovrani di partecipare al concilio ecumenico per evitare disordini, scismi e per dare pronta esecuzione alle deliberazioni sinodali. Sulle materie di fede soltanto il concilio generale può pronunciarsi infallibilmente e deve essere seguito ovunque perché rappresenta la Chiesa intera. Gli altri decreti conciliari obbligano i fedeli solo se promulgati negli Stati[50].

---

[45] Cfr *Verso il giurisdizionalismo*, cit., 197 ss. e 210.

[46] Per questo docente — professore di istituzioni canoniche dal 1768 al 1797 — e per le sue dottrine rinvio a G. LOCOROTONDO, *Baudisson, Innocenzo Maurizio*, in DBI, 7, Roma 1965, 288-289; P. STELLA, *Giurisdizionalismo e giansenismo*, cit., 29-32; da ultimo A. LUPANO, *Il canonista torinese Innocenzo Maurizio Baudisson dal giurisdizionalismo al giacobinismo*, in *Rivista di storia del diritto italiano* 66 (1993) 299-413, dove si trascrivono in parte le lezioni del Baudisson (*Iuris ecclesiastici institutiones*), conservate manoscritte presso la Biblioteca apostolica vaticana.

[47] I.M. BAUDISSON, *Iuris ecclesiastici institutiones*, cit. in A. LUPANO, *Il canonista torinese*, cit., 336 ss.

[48] M.T. RIGATTI, *Un illuminista trentino del secolo XVIII, Carlo Antonio Pilati*, Firenze 1923; M.R. *Bibliografia pilatiana (1764-1984)*, a cura di L. Borrelli – A. Di Sicli, in *Annali dell'Istituto Storico italo-germanico in Trento* 11 (1985) 295 ss.

[49] A. LUPANO, *Il canonista torinese*, cit., 340.

[50] I.M. BAUDISSON, *Iuris ecclesiastici institutiones*, cit. in A. LUPANO, *Il canonista torinese*, cit., 349, 351-354. Cfr, sull'esecuzione delle deliberazioni conciliari, anche J. FEBRONII, *De statu praesenti Ecclesiae et legitima potestate romani pontificis*, Bullioni

Tutte le teorie giurisdizionaliste dei canonisti settecenteschi, comprese quelle sulla materia conciliare, sono state ancora insegnate nell'Ottocento, specialmente dal professore Giovanni Nepomuceno Nuytz che, al classico bagaglio dottrinale del giurisdizionalismo subalpino, ha aggiunto, tra l'altro, due princìpi importanti, più a livello politico che canonistico e teologico, aprendo una nuova fase nell'interpretazione accademica torinese della sinodalità.

Primo principio:

> «Nulla impedisce che per un decreto di qualche concilio generale o fatto universale dei popoli il sommo pontificato sia trasferito dal vescovo e dalla città di Roma ad un altro vescovo e in un'altra città»[51].

Esso è stato formulato nelle linee essenziali da Giustino Febronio[52] ed è stato ribadito da uno dei massimi esponenti del giansenismo italiano, Pietro Tamburini[53].

Secondo principio:

> «Una definizione di un concilio nazionale non ammette ulteriore discussione, nemmeno da parte del papa; e l'amministrazione civile può difendere questa posizione»[54].

1765, cap. II, § III, 95, 97, 172. Tesi curialiste contrarie si possono leggere in G.A. BIANCHI, *Della potestà e della politia*, cit., II, cap. II, § V, 139 ss.; IV, cap. III, § VIII, 499-578.

[51] J.N. NUYTZ, *In ius ecclesiasticum universum tractationes*, II, Taurini 1850, 136. La frase riportata in italiano appartiene ad un volumetto composto dallo stesso Nuytz, con una esposizione divulgativa dei contenuti del proprio insegnamento: cfr *Il professore Nuyts [sic] ai suoi concittadini*, Torino 1851, 73.

[52] J. FEBRONII, *De statu praesenti Ecclesiae*, cit., cap. II, § III, 32-34.

[53] P. TAMBURINI, *Vera idea della Santa Sede*, Pavia 1787, 34-61. Su questa linea dottrinale si collocava di certo il vescovo Losana di Biella, notoriamente giansenista e antinfallibilista, il quale, prendendo la parola al Concilio Vaticano I, propose all'assemblea di sopprimere l'aggettivo *romana* riferito alla Chiesa cattolica perché lo riteneva non *essenziale* (cfr G. TUNINETTI, *Lorenzo Gastaldi 1815-1883, volume I, Teologo, pubblicista, rosminiano, vescovo di Saluzzo: 1815-1871*, Roma 1983, 202, nota 85). Si tratta di un atteggiamento che rispecchia efficacemente le tendenze di un settore dell'episcopato piemontese, gradite all'inclinazione giansenista di parte del clero e dei fedeli.

[54] J.N. NUYTZ, *In ius ecclesiasticum universum tractationes*, II, 94; cfr la frase citata in ID., *Il professore Nuyts*, cit., 94. Cfr *Promemoria per la convocazione di un sinodo nazionale*, in *Atti e decreti del concilio diocesano di Pistoja*, cit., sess. VI, 240-243.

La centralità assunta dal 'concilio nazionale' nel pensiero del canonista torinese — a parte le sfumature che possono richiamare Marsilio da Padova — si avvicina alle posizioni del sinodo giansenista di Pistoia voluto dal vescovo Scipione de' Ricci.

Per valutare il pensiero del Nuytz si deve tenere conto del periodo storico. Queste due massime servivano al governo subalpino per la sua politica ecclesiastica. Si agitava allora la questione romana, si fronteggiavano l'intransigenza del governo liberale e il rifiuto del papa di rinunciare al governo temporale e di considerare la Chiesa come entità solo spirituale.

Le dottrine del Nuytz sono state condannate dalla Santa Sede con la lettera apostolica *Ad Apostolicae Sedis fastigium* del 1851, condanna ripetuta nel *Sillabo* (1864) e nell'enciclica *Arcanum* di papa Leone XIII (1880).

3. Sinodalità giurisdizionalista e polemica anticuriale

In conclusione va osservato che la riflessione dei canonisti subalpini sulla sinodalità costituisce *uno* dei numerosi elementi di cui essi si servono nella polemica anticuriale. Si tratta di un atteggiamento caratteristico del giurisdizionalismo settecentesco, affrontato dai canonisti torinesi con prudenza ma con molta fermezza, ribadendo a livello teorico la centralità del momento conciliare nella vita ecclesiale: ad esempio risulta significativo che i concili di Costanza e Basilea di solito non siano evocati *nelle lezioni pubbliche*. Tuttavia a questi docenti controllati dallo Stato interessava soprattutto indottrinare gli studenti secondo uno schema che conciliasse il diritto patrio sabaudo col diritto canonico contemporaneo. A parole rimpiangevano sì la Chiesa delle origini, dove era frequente la convocazione dei concili, ma non ambivano a formulare ipotesi di superamento del sistema canonistico contemporaneo in modo da arrivare al recupero integrale del passato.

Il loro insegnamento anticuriale ha lasciato tracce durevoli: è stato determinante per formare la mentalità dei funzionari di Stato, della classe dirigente sabauda, del ceto forense, del clero, specie dell'alto clero, che frequentava la facoltà giuridica[55].

[55] Per rappresentare il clima culturale subalpino riguardo allo studio universitario del

Va precisato che anche la Facoltà teologica torinese rifletteva quasi gli stessi princìpi, nella prospettiva di dare maggior rilievo alla sinodalità ecumenica per respingere l'infallibilità pontificia[56].

L'influenza di queste forze intellettuali non si è limitata al Settecento assolutistico, ma è proseguita nell'Ottocento liberale col Nuytz. E su questi princìpi giurisdizionalisti si è pure formata la classe politica subalpina, in buona parte laureata in leggi proprio all'Università di Torino, che ha pilotato il Risorgimento nazionale. Tuttavia, persino un ministro del regno d'Italia come Giovanni Lanza[57] — che, ad eccezione di quasi tutti i colleghi, a Torino studiò medicina e chirurgia — ha recepito pure lui, a livello politico e giuridico, il clima del giurisdizionalismo piemontese più tradizionale, di stampo 'governativo' (e, nello spirito, abbastanza vicino al pensiero del

diritto canonico, si può rammentare che Clemente Solaro, esponente conservatore cattolico di primo piano nell'età albertina, esultava per aver studiato giurisprudenza a Torino in età napoleonica, quando erano state soppresse le cattedre di diritto canonico: «avevo seguito il mio corso di legge e presa la laurea prima della Ristorazione; sotto l'Impero francese non vi era cattedra di jus canonico, non imparai fortunatamente le massime febbroniane; studiai per conto mio il diritto ecclesiastico in autori non condannati dalla Chiesa, sentii le opinioni di dotti non ammiratori di Van Espen, Giansenio, delle libertà gallicane e del conciliabolo di Pistoia» (C. SOLARO DELLA MARGARITA, *Memorandum storico-politico*, Torino, 1851, 36). Altri si compiacevano genericamente del giurisdizionalismo sabaudo, senza nominarlo: Massimo d'Azeglio scriveva che in «Casa Savoia» (espressione generica, ma tale da identificare lo Stato nel complesso) «era tradizionale il rispetto al Papa, quanto la fermezza nel tenere in riga la Corte romana» (M. D'AZEGLIO, *I miei ricordi*, Torino, 1971, cap. 9, 93).

[56] P. STELLA, *Giurisdizionalismo e giansenismo*, cit., 42-70.

[57] Sul personaggio cfr il profilo *Giovanni Lanza e i problemi dell'agricoltura piemontese nel secolo XIX, Atti del convegno, Casale Monferrato, 23-24-25, IX, 1982*, Casale Monferrato 1983 e S. MONTALDO, *Lanza, Giovanni*, in *D.B.I.*, 63, Roma 2004, 655-664. Osservo, tra l'altro, che Giosuè Carducci soleva rivolgersi all'uomo politico casalese chiamandolo ironicamente «dottor Lanza», in relazione all'antica professione sanitaria. Carducci, notoriamente repubblicano, detestava il Lanza a causa della fedeltà monarchica del ministro e, ancor più, a causa dell'atteggiamento ostile tenuto dal governo nei confronti di Mazzini, regolarmente arrestato su ordine del presidente del consiglio per evitare disordini o coinvolgimenti inopportuni del pensatore genovese nelle vicende italiane. Mi sembra anche un segnale, riflesso e quasi inconscio, di ulteriore avversione al Lanza, il fatto che Carducci nella sua famosa composizione *Piemonte* evochi per nome le principali località subalpine, senza citare Casale Monferrato, patria del Lanza, annessa militarmente agli Stati sabaudi fin dal 1706 (anche se il Vate ricorda in sintesi il Monferrato con la perifrasi «l'esultante di castella e vigne suol d'Aleramo»).

Nuytz). Lo dimostra l'atteggiamento tenuto dal Lanza in occasione della convocazione del Concilio ecumenico Vaticano I, quando, essendo ormai nell'aria un'azione di forza contro Roma, egli, presidente del consiglio, si preoccupa della eventualità che sia discusso e proclamato il dogma dell'infallibilità pontificia, temendo ripercussioni sulla riaffermazione della sovranità temporale della Santa Sede. In questa occasione Lanza incarica l'amico Domenico Berti, a Roma per studi storici, di svolgere opera di informatore sull'andamento dei lavori conciliari, di riferirne al governo, inoltre gli chiede di fare opera di persuasione allo scopo di convincere i vescovi a non appoggiare col loro voto il nuovo dogma.

In proposito è illuminante la 'lettera d'incarico' al Berti, del 1 febbraio 1870, in cui Lanza tenta di scongiurare in ogni modo «il pericolo della proclamazione del dogma», invocando addirittura una «crociata contro le pretese esorbitanti del partito gesuitico ed ultra cattolico»:

> «I Governi civili non possono neppur rimanere indifferenti alla soluzione di quella questione [l'infallibilità pontificia], per il riflesso che può avere sui rapporti tra il Papato e lo Stato. Qualora venisse proclamata l'infallibilità del Pontefice, i responsi in materia di fede e sopra qualsiasi argomento verrebbero pronunciati da colui, che per essere contemporaneamente Capo della Chiesa e Principe temporale, potrebbe far servire a questo duplice interesse le sue decisioni, e creare gravi conflitti tra la Chiesa e lo Stato. Il regno italiano sarebbe per certo il primo a sentire i colpi di questa nuova possanza data al Papa. Non sarebbe a maravigliarsi se alla proclamazione del nuovo dogma, si volesse pure associare la necessità del potere temporale, come condizione indispensabile all'esercizio sicuro di quel nuovo attributo, e così portare al colmo l'antagonismo tra l'Italia ed il Papato, e tra il clero e gli italiani. La costituzione della Chiesa Cattolica verrebbe profondamente vulnerata, giacché essa è fondata sulla indipendenza e libertà de' suoi rappresentanti riuniti nel Sinodo e le sue decisioni sono appunto reputate dai credenti come *vere*, perché si suppone che siano prese ed accettate da tutti i fedeli in seguito ad un esame coscienzioso, profondo, libero. Sommo interesse degli Stati e dei Governi è certo quello di custodire questa forma costitutiva della Chiesa»[58].

[58] La lettera è pubblicata dal principale biografo del politico casalese, E. TAVALLINI, *La vita e i tempi di Giovanni Lanza*, II, Torino 1887, 3. Chissà come il liberale Lanza, dopo

Inoltre, l'atteggiamento teorico positivo verso l'autorevolezza del concilio ecumenico da parte dei canonisti e dei teologi piemontesi, contribuisce in parte a spiegare perché non pochi tra i presuli provenienti da territori dell'antico regno sardo, presenti al concilio Vaticano I, assumano una posizione più o meno ostile all'infallibilità pontificia[59]. Sono otto presuli in tutto[60].

Nella loro posizione anti-infallibilista converge di sicuro una notevole influenza proprio dell'insegnamento ricevuto a Torino sia nella teologia sia nel diritto canonico[61]. Si può ragionevolmente ritenere che questa posizione di alcuni vescovi provenienti dall'area sabauda sia un effetto, sul lungo periodo, *anche* delle teorie giurisdizionaliste sulla sinodalità insegnate nell'Ateneo torinese.

una simile pronuncia... *ex cathedra* sulla sinodalità, riusciva a *conciliare* queste opinioni e queste ingerenze col principio cavourriano «libera Chiesa in libero Stato»? Può essere curioso aggiungere ancora che il Lanza non riuscì a convincere proprio il vescovo di Casale Monferrato, Pietro Maria Ferré, il quale sostenne al concilio Vaticano I il dogma dell'infallibilità, relativamente al profilo scritturistico-teologico, e scrisse poi una ponderosa monografia in merito: *La costituzione dogmatica prima intorno alla Chiesa di Cristo Pastor aeternus*, vol. I-III, Casale Monferrato 1877. Sul presule casalese, amico di Antonio Rosmini, cfr il contributo di G. CASSANO, *Mons. Pietro Maria Ferré Vescovo di Casale Monferrato. Magistero e azione ecclesiale di un padre del Vaticano I*, Roma 1999.

[59] In merito fornisce una ampia ricostruzione G. TUNINETTI, *Lorenzo Gastaldi*, cit., I, 193-211. Cfr anche ID., *La partecipazione dell'episcopato piemontese al Concilio Vaticano I*, in *Chiesa e società nella seconda metà del XIX secolo in Piemonte*, a cura di F.N. Appendino, Casale Monferrato 1982, 160-170.

[60] Si tratta di Alessandro Riccardi di Netro, arcivescovo di Torino, Luigi Nazari di Calabiana, già vescovo di Casale, nel 1870 arcivescovo di Milano, Giovanni Pietro Losana, vescovo di Biella, Lorenzo Renaldi, vescovo di Pinerolo, Luigi Moreno, vescovo di Ivrea, Lorenzo Biale, vescovo di Albenga, Giovanni Battista Montixi, vescovo di Iglesias, Pietro Sola, vescovo di Nizza Marittima (cfr G. TUNINETTI, *Lorenzo Gastaldi*, cit., I, 195-196).

[61] Quasi tutti avevano studiato all'Università di Torino, salvo Montixi e Biale, i quali però avevano frequentato rispettivamente gli Atenei di Cagliari e di Genova, allora orientati al giurisdizionalismo e ad una teologia di stampo 'sabaudo', antifallibilista: cfr G.TUNINETTI, *Lorenzo Gastaldi*, cit., I, 208 e nota 113.